

Codice A1811A

D.D. 19 dicembre 2018, n. 4201

Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa tra la Regione Piemonte e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Rottalunga 1 nel Comune di Vinovo rep. n. 338/014 del 3/10/2014.

Premesso che:

- In data 16/05/2008 Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 39-8649 del 21/04/2008) tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi"; l'Accordo è stato adottato con D.P.G.R. n. 96 del 29/07/2008;
- per dare attuazione agli interventi di viabilità connessi agli insediamenti commerciali autorizzati nell'ambito della localizzazione L2, così modificati dalle deliberazioni di Conferenza di Servizi per l'autorizzazione commerciale, è risultato necessario integrare e modificare l'Accordo di Programma sottoscritto nel maggio 2008 per quanto riguarda gli interventi, nonché ridefinire i soggetti attuatori, le fonti di finanziamento e i tempi di attuazione. Pertanto è stata sottoscritta l'Integrazione e Modifica dell'Accordo con Atto Rep. n. 291/014 del 08/09/2014;
- il sopra citato AdP e la successiva integrazione e modifica, prevedono la realizzazione di alcune opere di viabilità tra cui è inclusa la realizzazione dell'intervento Asse Rottalunga 1 riportato al punto 3 della tabella Allegato lettera E alla Integrazione e Modifica dell'AdP da attuarsi dalla Società Campi di Vinovo S.p.A.;
- con l'Integrazione e Modifica all'Accordo la Regione Piemonte si è obbligata a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. la somma complessiva di € 8.400.000,00 di cui € 7.500.000,00 per l'Asse Debouchè ed € 900.000,00 per l'Asse Rottalunga 1, da attingere dal competente capitolo di spesa del bilancio regionale. La Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) si è impegnata, per quanto attiene le opere relative all'Asse Rottalunga 1, a contribuire con una quota pari a € 300.000,00. La somma del contributo regionale e provinciale dovrà risultare non superiore al 49,9% del costo; la restante parte risulta a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A. ;
- mediante la Convenzione attuativa Rep. n. 338/014 del 03/10/2014 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Rottalunga 1 nel Comune di Vinovo sono stati definiti i rapporti tra le parti per la realizzazione dell'intervento e le modalità di erogazione del contributo regionale.

Considerato che:

- con D.G.R. n. 18-5832 del 27/10/2017 la Giunta regionale ha, tra l'altro, autorizzato l'utilizzo della quota di € 890.031,86 delle economie di parte regionale sull'Asse Debouchè, per incrementare il cofinanziamento regionale sull'Asse Rottalunga 1, essendo venuto a mancare il precedente cofinanziamento previsto di RFI ed essendo aumentato l'importo complessivo dell'intervento da € 4.450.000 a € 6.22.864,69;

- nella medesima D.G.R. n. 18-5832 del 27/10/2017 viene inoltre autorizzato il Direttore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica alla modifica delle convenzioni attuative Rep. n. 337/04 relativamente all'asse Debouchè e Rep. n. 338/014 per quanto riguarda l'Asse Rottalunga 1;
- occorre sottoscrivere un Atto Aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 338/014 per regolare i rapporti tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Società Campi di Vinovo S.p.A., per dare attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 18-5832 del 27/10/2017, ridefinire il costo totale dell'intervento, la ripartizione delle risorse finanziarie, delle modalità di erogazione e prorogare la stessa convenzione al 31.12.2020;
- la copertura economica del cofinanziamento regionale per l'Asse Rottalunga 1 pari a € 1.790.031,86 è sul capitolo 200109 del bilancio regionale.

Per tutto quanto sopra esposto,

visto lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 338/014, allegato al presente provvedimento;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs.165/2001; "Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

visto il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

Vista la D.G.R. n. 18-5832 del 27.10.2017

determina

di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione attuativa tra la Regione Piemonte e Società Campi di Vinovo per la realizzazione dell' Asse Rottalunga 1 nel Comune di Vinovo Rep. n. 338/014 del 03/10/2014, il cui schema è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita partizione della sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web della Regione Piemonte.

Il Direttore
Arch. Luigi Robino

EN/MA/LN